

Circ. n. 170

Settimo Torinese, 25 gennaio 2022

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALLIEVI E LORO FAMIGLIE

Oggetto: Gestione COVID-19. Indicazioni operative e disposizioni attuative Regione Piemonte.

In sintesi si riportano di seguito alcune recenti indicazioni operative e disposizioni attuative deliberate dalla Regione Piemonte (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/chiarimenti-sulle-quarantene-per-contatti-un-caso-sullisolamento-per-soggetti-positivi>), che integrano e precisano la normativa nazionale.

ISOLAMENTO (valido per tutti)

Vi rientrano i soggetti positivi con almeno una delle seguenti condizioni:

- non vaccinati
- che non abbiano ancora ricevuto la seconda dose
- che abbiano concluso da più di 120 giorni il ciclo primario (con monodose/doppia dose)
- che siano guariti da più di 120 giorni

Il periodo di isolamento può essere interrotto previo tampone (molecolare o antigenico effettuabile presso strutture pubbliche o private) **dopo dieci giorni** dall'inizio dei sintomi, qualora risultino asintomatici da almeno 3 giorni (esclusi mancanza di olfatto e gusto che possono avere prolungata persistenza nel tempo) o, nel caso in cui siano sempre stati asintomatici, dopo 10 giorni dal primo tampone positivo. Laddove il tampone di guarigione risultasse nuovamente positivo, il soggetto potrà sottoporsi a nuovo tampone a carico del SSR dopo ulteriori 7 giorni

CASO DEI SOGGETTI POSITIVI CHE ABBIANO RICEVUTO LA TERZA DOSE O DOPPIA DOSE/GUARITI DA MENO DI 120 GIORNI

Vi rientrano i soggetti positivi con almeno una delle seguenti condizioni:

- che hanno ricevuto la dose di richiamo
- che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni
- che sono guariti da meno di 120 giorni

Il periodo di isolamento può essere interrotto previo tampone (molecolare o antigenico effettuabile presso strutture pubbliche o private) dopo **sette giorni** dall'inizio dei sintomi, qualora risultino asintomatici da almeno 3 giorni (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) o, nel caso in cui siano sempre stati asintomatici, dopo sette giorni dal primo tampone positivo.

Laddove il tampone di guarigione risultasse nuovamente positivo, il soggetto potrà sottoporsi a nuovo tampone a carico del SSR dopo ulteriori 7 giorni.

Il periodo di isolamento, se non precedentemente chiuso, decadrà automaticamente il 21° giorno per i coloro i quali si trovino in isolamento e siano asintomatici da almeno 7 giorni (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).



QUARANTENA

La quarantena è prevista, sulla base di una valutazione da parte dell'ASL o del MMG/PLS, per i soggetti che abbiano avuto un contatto ad alto rischio con un positivo.

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: **sono sottoposti a misura di quarantena** prevista nella durata di **10 giorni** dall'ultimo contatto con il caso, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di **5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Il periodo di quarantena, se non precedentemente chiuso, decadrà automaticamente:

il 14° giorno per coloro i quali si trovino in quarantena e siano sempre stati asintomatici.

In caso di comparsa dei sintomi è obbligatoria la comunicazione al proprio medico curante o all'ASL per valutare la necessità di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2.

AUTOSORVEGLIANZA

Per soggetti che hanno avuto un contatto ad alto rischio con un soggetto positivo ma che siano asintomatici e si trovano in una delle seguenti condizioni:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

L'ASL o il MMG/PLS, possono prevedere un **periodo di autosorveglianza che ha la durata di 5 giorni**

La persona in autosorveglianza ha l'obbligo di rispettare le seguenti misure:

- indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso;

- durante tale periodo di autosorveglianza, in caso di comparsa di sintomi, darne tempestiva comunicazione al proprio medico curante o all'ASL per l'eventuale effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare che, se ancora sintomatici, è da ripetersi al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il soggetto confermato positivo al Covid 19.

Se nel corso dei 5 giorni NON compaiono sintomi, il periodo di autosorveglianza si conclude senza la necessità di un test, né molecolare, né antigenico.

Si tenga presente che per definire i periodi di isolamento e quarantena e il loro termine sono utilizzati gli esiti di tutte le tipologie di tampone caricati sulla piattaforma Covid 19 da soggetti pubblici o privati; il soggetto positivo al tampone antigenico, qualora sintomatico o in presenza di link epidemiologico, NON necessita di tampone molecolare di conferma

Allegato 1. Indicazioni operative relative alla norme vigenti in merito alle misure previste per i soggetti positivi e i contatti ad alto rischio a seguito dell'emanazione del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e della Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30.12.2021 e precisazioni sulla gestione e sul termine dell'isolamento dei positivi e della quarantena dei contatti ad alto rischio (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/chiarimenti-sulle-quarantene-per-contatti-un-caso-sullisolamento-per-soggetti-positivi>)



Sede:

Manutenzione e Assistenza Tecnica
 Tel. (+39) 011.896.87.45
 Via Carlo Don Gnocchi n.2/ A
 10036 Settimo Torinese (TO)

www.iis-ferraris.it
 TOIS01900L@istruzione.it
 TOIS01900L@pec.istruzione.it
 C.F. 97546510013

Sede associata:

Commerciale - Socio Sanitario - Turismo
 Tel: (+39) 011.800.52.49
 Via Leini n.54
 10036 Settimo Torinese (TO)

ESECUZIONE GRATUITA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER GLI STUDENTI PRESSO LE FARMACIE E LE STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE

1. Per l'esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione dell'infezione agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado è necessaria un'idonea prescrizione medica dematerializzata rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta che indichi la seguente dicitura: “983790294 – ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO RICONOSCIUTO UE PER COVID-19 A STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO SU PRESCRIZIONE PLS O MMG (A CARICO SSN)”.

2. Per l'esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione dell'infezione finalizzata all'uscita contumaciale dell'assistito è necessario che l'assistito (lo studente) consegni alla Struttura/Farmacia un'autodichiarazione sottoscritta (Allegato 3.), accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità, dalla tessera sanitaria, dal documento di identità originale, SMS della piattaforma COVID della Regione.

N.B. Laddove il tampone di guarigione, al termine del periodo di isolamento risultasse ancora positivo, il soggetto potrà sottoporsi ad un secondo tampone di guarigione a carico del SSR nei giorni successivi. Eventuali tamponi aggiuntivi a cui il paziente intenderà sottoporsi rimarranno invece a suo carico.

Allegato 2. AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. N. 445/2000

Esecuzione gratuita di test rapidi per uscita contumaciale - modello della Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-01/autocertificazione_per_esecuzione_gratuita_di_test_rapidi_per_uscita_contumaciale.pdf)

Allegato 3. DGR del 14 gennaio 2022 n. 2-4536: Disposizioni attuative per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 presso le farmacie e le strutture autorizzate/accreditate. (<https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-01/d.g.r. 2-4536 del 14 gennaio 2022.pdf>)

Allegato 4. AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. N. 445/2000

Esecuzione gratuita di test rapidi – Uscita da Isolamento o da Quarantena individuale (Assistiti con età minore di anni 18) - modello della Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-01/isolamento_e_quarantena_individuale_minorenni_autodichiarazione_per_tamponi_rapidi_antigenici_grauti.pdf)

Allegato 5. AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. N. 445/2000

Esecuzione gratuita di test rapidi – Uscita da Isolamento o da Quarantena individuale (Assistiti con età uguale o maggiore di anni 18) - modello della Regione Piemonte. (https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-01/isolamento_e_quarantena_individuale_maggiorenni_autodichiarazione_per_tamponi_rapidi_antigenici_grauti.pdf)

Si ricorda, infine, che nel momento in cui lo studente riceve dalla scuola comunicazione di sospensione temporanea della frequenza in presenza, egli risulta per ciò stesso implicitamente autorizzato alla DDI, senza necessità di richiederne autorizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 prof.ssa Cristina REINERO

